

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito Ministero);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'articolo 177, comma 2, del citato decreto, che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 178 del citato decreto, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

VISTI gli articoli 178-bis e 178-ter del citato decreto, in materia di responsabilità estesa del produttore;

VISTO l'articolo 179 del citato decreto, che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

VISTO l'articolo 221 del citato decreto, recante obblighi dei produttori e degli utilizzatori;

VISTO l'articolo 237, del citato decreto, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto direttoriale RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018, con il quale è stato riconosciuto il sistema autonomo Coripet, sulla base del progetto elaborato e proposto, assoggettato ad una verifica di funzionamento da condursi in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, nonché al rispetto di determinate prescrizioni in capo al sistema autonomo;

VISTO il decreto direttoriale ECIDEC n. 16 del 21 aprile 2020, con il quale il termine per l'emanazione del provvedimento definitivo è stato prorogato al 30 giugno 2021;

VISTO il decreto direttoriale ECIDEC n. 44 del 28 luglio 2021, con il quale il sistema autonomo Coripet è stato riconosciuto in via definitiva a decorrere dal 1' luglio 2021;

VISTA la nota prot. n. 22888 del 24 febbraio 2022, con la quale il sistema autonomo Coripet ha trasmesso alla Direzione generale economia circolare (di seguito Direzione) un'istanza al fine di poter gestire i contenitori in CPL PET contenenti in origine liquidi non alimentari nel solo flusso della raccolta differenziata tradizionale (di seguito CPL PET non food);

VISTA la nota prot. n. 37112 del 23 marzo 2022, con la quale la Direzione ha richiesto al Coripet ulteriore documentazione esplicativa, con particolare riferimento al piano di raccolta da attuare, alle modalità di selezione e raggruppamento del PET non food presso i CSS, al contributo ambientale riscosso dagli eventuali nuovi consorziati, all'impatto dei nuovi materiali sugli obiettivi di riciclaggio previsti dalla normativa;

VISTA la nota prot. n. 53771 del 3 maggio 2022, con la quale il Coripet ha inviato una relazione descrittiva delle nuove attività pianificate, corredata dalla documentazione tecnica esplicativa;

VISTA la nota prot. n 96390 del 2 agosto 2022 con la quale il sistema autonomo ha richiesto la definizione del procedimento inerente l'ampliamento dell'oggetto consortile al CPL PET non food;

VISTA la nota prot. n 98721 dell'8 agosto 2022 con la quale la Direzione ha fornito informazioni sullo stato dell'istruttoria in corso;

VISTA la nota prot. n 131175 del 21 ottobre 2022, con la quale la Direzione ha richiesto ad Ispra una valutazione tecnica sulla documentazione trasmessa dal sistema autonomo in materia di gestione del CPL PET non food;

VISTA la nota prot. n 159426 del 19 dicembre 2022 con la quale Coripet ha manifestato la necessità di concludere l'iter istruttorio in relazione all'attività consortile già programmata e pianificata;

VISTA la nota prot. n 162499 del 22 dicembre 2022, con la quale la Direzione ha informato il Coripet che, ai fini della conclusione dell'iter istruttorio, è stato richiesto il parere tecnico all'Ispra;

VISTA la nota prot. n 165353 del 29 dicembre 2022, con la quale Ispra ha trasmesso la relazione contenente le valutazioni di carattere tecnico sull'istanza presentata dal sistema autonomo, non ravvisando elementi ostativi all'ampliamento dell'oggetto consortile alla gestione del CPL PET non food, fornendo al contempo alcune indicazioni sugli obblighi e sulle prescrizioni che Coripet è tenuto ad osservare;

VISTO il nuovo Piano di azione sull'economia circolare presentato dalla Commissione europea l'11 marzo 2020, che prevede una serie di misure per l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del consumo dell'Unione europea;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo

ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

CONSIDERATO che il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi dell'articolo 206-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

CONCLUSA l'attività istruttoria come rappresentato nell'apposita relazione di chiusura del procedimento, che qui si richiama integralmente;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con le motivazioni sin qui addotte

DECRETA

Articolo 1 (Ampliamento oggetto consortile)

- 1. Il sistema autonomo Coripet, ad integrazione dell'attività consortile autorizzata con decreto ECIDEC n. 44 del 28 luglio 2021, emanato ai sensi dell'articolo 221 del D.Lgs. n. 152/2006, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento è autorizzato a gestire i contenitori in CPL PET contenenti in origine liquidi non alimentari del solo flusso della raccolta differenziata tradizionale (di seguito CPL PET non food).
- 2. Il sistema autonomo Coripet, per la gestione del CPL PET non food, è tenuto a realizzare le attività e ad osservare le prescrizioni individuate al successivo articolo 2.
- 3. Il provvedimento di ampliamento dell'oggetto consortile è soggetto a verifica di funzionamento nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica del presente decreto.
- 4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, qualora dall'attività di verifica risulti l'inosservanza e/o l'inadempimento di una o più delle prescrizioni dettate, nonché il venir meno dei presupposti di funzionalità richiesti dalla legge.

Articolo 2 (Obblighi e prescrizioni)

- 1. Il sistema autonomo Coripet è autorizzato all'ampliamento dell'oggetto consortile di cui all'articolo 1 del presente decreto, con l'obbligo di osservare le prescrizioni elencate:
- a) in analogia a quanto già avviene per la quantificazione dell'immesso al consumo dei contenitori per liquidi alimentari in PET intercettati attraverso la raccolta tradizionale, Coripet determina e certifica l'effettivo immesso al consumo relativo al CPL PET non food, basandosi su valutazioni puntuali e dettagliate effettuate con cadenza annuale, anche ai fini del calcolo degli obiettivi e della ripartizione delle quote di raccolta differenziata tra il sistema Coripet e il consorzio Corepla;
- b) Coripet indica i centri di selezione (CSS) presso i quali effettua le analisi merceologiche relative al CPL PET non food, nonché le modalità con cui viene rilevato il contenuto di CPL PET non food nei materiali derivanti dalle operazioni di selezione;
- c) in riferimento all'ampliamento dell'oggetto consortile di cui all'articolo 1, il sistema Coripet, in sede di accordi con il consorzio Corepla, determina la ripartizione delle quote dei flussi da ritirare nei piazzali dei CSS;
- d) Coripet trasmette separatamente i dati e le informazioni sui flussi inerenti il CPL PET food e il CPL PET non food, tramite adeguate procedure di monitoraggio.

Articolo 3 (Vigilanza e monitoraggio)

- 1. Il Ministero effettua, in conformità all'articolo 206-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, avvalendosi di ISPRA, attività di verifica e monitoraggio rispetto alla normativa vigente e all'attuazione delle prescrizioni dettate, anche attraverso controlli in loco, con periodicità annuale dalla data di notifica del presente provvedimento. Tale attività in particolare è volta a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta gestione del CPL PET non food, nonché la conformità agli obblighi e alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
- 2. Coripet trasmette con cadenza semestrale, al Ministero e all'ISPRA, una relazione dettagliata contenente le informazioni e i dati idonei a dimostrare il rispetto della normativa vigente, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta gestione del CPL PET non food e l'assolvimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto.
- 3. L'ISPRA trasmette al Ministero una relazione annuale contenente gli esiti dell'analisi sulla corretta gestione del CPL PET non food da parte del sistema Coripet e sulla capacità di adempiere agli obblighi e alle prescrizioni dettate.
- 4. Coripet assicura la collaborazione nelle attività di controllo e verifica svolte dall'ISPRA su indicazione del Ministero, affinché sia accertato il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.
- 5. Il Ministero espleta le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 206-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, al fine di assicurare una corretta e trasparente gestione del contributo ambientale per la copertura dei costi del sistema. A tal fine, Coripet trasmette al Ministero i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio finanziario, dando evidenza delle voci di costo relative a ciascuna azione messa in atto per il perseguimento delle finalità a cui è destinato il contributo ambientale.

Si dà atto che

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Restano fermi i poteri di autotutela previsti per legge in capo alla P.A. in presenza dei dovuti presupposti.

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il presente atto consta di n. 4 pagine e di un allegato, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito dal parere dell'ISPRA.

Silvia Grandi